

Effepielle *Speciale*

SUPPLEMENTO

N° 40 DEL 15 OTTOBRE 2012

UIL FPL

Anno II° SUPPLEMENTO al n. 40/2012 - UIL FPL INFORMA - quindicinale di informazione politico-sindacale - www.uilfpl.it
Redazione e Direzione: Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 - Roma - Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235 - redazioneinforma@uilfpl.it
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMA-N.420/87 (GIÀ PROPOSTA FLASH) - Direttore Responsabile Giovanni Torluccio - Distribuzione gratuita

***AVEVAMO RAGIONE NOI !
LA CORTE COSTITUZIONALE
SANCISCE L'ILLEGITTIMITA'
DELLA TRATTENUTA
DEL 2,5% !***

RIDATECI I NOSTRI SOLDI

PA. Torluccio (UIL-FPL): TFR-TFS dal 1 gennaio 2011 restituiranno ai lavoratori trattenuta del 2.5% illegittima

600 euro in media annui a lavoratore pubblico

“Dopo il Tar di Reggio Calabria, anche la Corte Costituzionale ci ha dato pienamente ragione” così Giovanni Torluccio, segretario generale della UIL-FPL, in merito alla sentenza n.223/2012, depositata oggi, che dichiara l’illegittimità costituzionale di numerosi articoli della Legge 122/2010, tra cui l’art.12 c.10 che disponeva il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione, nonostante la norma prevedesse l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita.

“Ciò ha provocato per due anni una trattenuta a carico del dipendente pubblico pari al 2.5% calcolato su una base dell’80% della retribuzione”-continua il Segretario, che afferma “dal 1 gennaio 2011, dunque, le Amministrazioni, dovranno restituire ai lavoratori le somme illegittimamente trattenute. Ciò riporterebbe nelle tasche del lavoratore pubblico di fascia C una media di 600 Euro all’anno.”

“Una grande soddisfazione perché sin dall’approvazione della norma, abbiamo sempre sostenuto che la suddetta trattenuta fosse illegittima in quanto violasse il principio di eguaglianza e quello di parità di trattamento retributivo rispetto al settore privato. La UIL-FPL aveva per prima provveduto ad effettuare numerose diffide e ricorsi nei confronti dei datori di lavoro pubblico su tutto il territorio nazionale (ad oggi già 43 ricorsi pilota). Purtroppo le altre OO.SS. non ci

hanno seguito e, nonostante la nostra volontà di addivenire ad un’azione comune, non hanno dimostrato alcun interesse in proposito, ma anzi hanno fatto proprie le tesi dell’ INPDAP sulla correttezza della trattenuta del 2,50%. Siamo convinti, adesso, che qualche sigla sindacale tenterà di salire sul carro di quelli che realmente hanno sostenuto questa battaglia.

“Alla luce di questa sentenza, -conclude Torluccio- la UIL-FPL si riserverà di tutelare in tutte le sedi il giusto diritto dei propri iscritti intraprendendo ogni azione idonea a tale fine.”

continua a pag.3

LA TRASFORMAZIONE DA TFS A TFR: ECCO PERCHE' L'ILLEGITTIMITA' DELLA TRATTENUTA

La legge n. 122 del 30 luglio 2010, all'articolo 12, comma 10, prevede per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive che matureranno a far data dal 01 gennaio 2011. In particolare il predetto comma prevede che "....il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento....". La circolare n. 17 del 08 ottobre 2010, mediante la quale l'INPDAP avrebbe dovuto fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge 122/10, indica invece un criterio difforme da quello ivi stabilito. Infatti il criterio di calcolo suggerito dall'INPDAP coincide con quello previsto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 il quale, in realtà, deve ritenersi applicabile ai soli dipendenti assunti a far data dal 01 gennaio 2001. In tal modo l'INPDAP, a decorrere dal 01 gennaio 2011, pone in atto a carico di tutti i dipendenti pubblici un'illegittima trattenuta del 2,50% sull'80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sul 100% delle predette). Tale criterio di calcolo, che determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico, deve ritenersi in contrasto con il disposto dell'articolo 12, comma 10, della legge n.122 del 30 luglio 2010 e come tale del tutto illegittimo. Infatti la persistenza della trattenuta del 2,5% determina una reale diminuzione della retribuzione dei lavoratori pubblici e del futuro trattamento di fine servizio, senza alcuna negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro pre-stato, rimasta immutata. La persistenza della trattenuta del 2,5% porta un aggravio notevole per il pubblico dipendente rispetto a quello privato, perché la quota del 6,91 per cento, di per sé già ben inferiore a quella dovuta dai datori di lavoro privati, con il permanere della trattenuta incriminata, porti di fatto l'onere a carico della Amministrazione al solo 4,91% della retribuzione.